



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott. Roberto Simone	Presidente
dott. Carlo Azzolini	Giudice
dott. Giovanni Francesco Perilongo	Giudice relatore est.

riunito nella camera di consiglio del 17 novembre 2021

nella causa civile di primo grado iscritta al V.G. n. 5178/2019

promossa da

████████████████████

con l'avv. ti ██████████ e ██████████

PARTE RICORRENTE

nei confronti di

████████████████████

con l'avv. ██████████

PARTE RESISTENTE

e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO (atto di intervento del 27/1/2020)

in punto: *affidamento, collocazione e concorso al mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio*

ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il decreto del 20/3/2020 (dep. 24/3/2020), con il quale il Tribunale ha disposto l'affidamento dei minori ████████ e ████████ ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, e la previsione a carico del sig. ████████ dell'obbligo di versare alla sig.ra ████████ la somma mensile di € 500,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, ed ha disposto la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti;

visto il decreto del 21/7/2020 (dep. 27/7/2020) con il quale è stata disposta indagine peritale al fine di verificare l'idoneità genitoriale delle parti e determinare l'opportuno regime di affidamento e collocazione dei loro figli minori;

visto il decreto del 16/12/2020 (dep. 14/1/2021) con il quale il Tribunale, a modifica delle statuizioni rese, ha *inter alia* affidato i minori ai Servizi Sociali del Comune di [REDACTED] (BS) e disposto un calendario di incontri liberi tra il sig. [REDACTED] ed i figli;

visto il decreto del 5/5/2021 (dep. 12/5/2021) con il quale il Tribunale ha disposto in via provvisoria la collocazione extra-familiare dei minori [REDACTED] e [REDACTED];

visto il decreto n. 3020 del 30/6/2021 della Corte di Appello di Venezia, che ha integralmente rigettato il reclamo proposto dalla sig.ra [REDACTED] avverso il menzionato decreto del 5/11/2021 (dep. 12/5/2021);

vista l'ordinanza del G.I.P. di Venezia del 27/10/2021, con il quale è stata rigettata l'opposizione proposta dalla sig.ra [REDACTED] e disposta l'archiviazione del procedimento a carico del sig. [REDACTED] per i reati di cui agli artt. 81, 609-bis 609-ter co. 1 e 2 c.p.;

sentite le parti ed i rispettivi procuratori all'udienza del 16/11/2021;

lette infine le relazioni di aggiornamento depositate dai Servizi Sociali del Comune di [REDACTED] nonché dai Servizi Specialistici territoriali dell'ASTT ([REDACTED]) in data 30/6/2021, 27/7/2021 e 3/11/2021;

premesso che la presentazione dell'istanza da parte della sig.ra [REDACTED] (di cui al procedimento V.G. n. 3813/2021), avente ad oggetto la modifica delle statuizioni assunte dal Tribunale in questo giudizio, non costituisce motivo ostativo all'assunzione di decisioni in ordine all'affidamento e alla collocazione di [REDACTED] e [REDACTED] le quali – per le ragioni di cui di seguito – appaiono anzi necessarie e indifferibili;

osservato che la sig.ra [REDACTED] ha manifestato una netta opposizione verso le statuizioni assunte da questo Tribunale e crescente diffidenza verso l'operato dei Servizi Sociali di [REDACTED]), cui i [REDACTED] e [REDACTED] sono stati affidati, opponendosi nel modo più netto alla collocazione extra-familiare dei figli;

osservato che, a dispetto della disponibilità dichiarata ai Servizi Sociali e al Tribunale (cfr. udienza del 21/4/2021), la sig.ra [REDACTED] ha impedito al sig. [REDACTED] ogni contatto diretto con i figli, financo con modalità protetta (cfr. relazione 3/11/2021: «*al fine di mantenere una continuità con il padre lo scrivente servizio ha organizzato un incontro protetto per il giorno 11.08.2021 per il quale la madre aveva dato la disponibilità durante il colloquio svolto presso il comune di [REDACTED] in data 20.07. Di fatto, nonostante la disponibilità data in sede di colloquio, non è poi stato possibile effettuarlo come comunicato dalla sig.ra [REDACTED] tramite mail che si allega alla presente*»), mostrando la propria indisponibilità a collaborare nel superiore interesse dei figli e l'incapacità di comprendere le proprie responsabilità nella creazione di quel clima di contrapposizione che – in ultima istanza – è alla base del disagio di [REDACTED] e [REDACTED];

osservato che l'intransigenza mostrata dalla sig.ra [REDACTED] oltre ad ostacolare l'espletamento dell'incarico da parte dei Servizi Sociali affidatari (cfr. relazione SS del 27/7/2021: «La Sig.ra [REDACTED] dichiara come già anticipato nella mail di aver presentato ricorso

presso la Cassazione, di aver rilasciato un'intervista ad un quotidiano nazionale e di aver sottoposto il proprio caso alla "Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio e sottolineando di aver sporto delle denunce ...". Ella sottolinea che quanto sta facendo è per tutelare i propri figli e quanto tali scelte incidano economicamente "...ho speso 10.000,00 € per il ricorso in Corte d'Appello e altrettanti per la Cassazione...sarei una sciocca a lasciare che i miei figli vengano portati in comunità..." [...] non è stato possibile effettuare quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria con modalità sufficientemente protettive per i minori, pertanto si attendono nuove indicazioni»), si riverbera – ormai in modo conclamato – in danno dei figli minori, ai quali è arrivata ad impedire la frequenza scolastica, decisione resa ancor più grave dal fatto che il primogenito [REDACTED] è in regime di scuola dell'obbligo (cfr. relazione del 3/11/2021 «Al fine di tutelare i minori da eventi traumatici al momento dell'allontanamento l'equipe ha convenuto che lo stesso potesse essere effettuato con l'avvio dell'anno scolastico. Sono stati quindi contattati gli istituti scolastici dei minori dai quali si è appreso quanto segue. [REDACTED] risulta iscritto alla scuola dell'infanzia [REDACTED] ma ad oggi non ha ancora frequentato un solo giorno; mentre [REDACTED] è iscritto presso l'IC di [REDACTED] e non sta assolvendo l'obbligo scolastico, motivo per cui la Dirigente Scolastica sta procedendo anche ad una segnalazione in Procura. Si informa inoltre che la madre ha richiesto per [REDACTED] l'istruzione domiciliare, ma dato il dissenso del padre e del Servizio, la richiesta della signora [REDACTED] non è stata accolta»);

tenuto conto delle dichiarazioni rese nel corso dell'udienza del 16/11/2021 dalla sig.ra [REDACTED] la quale, mostrandosi pienamente consapevole del significato delle proprie azioni, ha confermato di aver unilateralmente deciso di non inviare i figli a scuola, ignorando l'intervenuto rigetto della richiesta di istruzione domiciliare («[REDACTED] in questo momento sta seguendo la parentale con me. Il diniego all'istruzione domiciliare risulta emesso in ragione del dissenso espresso dal padre, ma io non ho più sentito nulla da parte dei Servizi Sociali né da parte dell'istituto scolastico. Mi è arrivata una PEC della direttrice dell'Istituto che ha rifiutato la richiesta di istruzione domiciliare, e io ho risposto che avrei continuato con la scuola a casa fino alla decisione di questo Tribunale. Tra l'altro c'è anche un aumento esponenziale dei contagi da COVID-19, quindi ci sono questioni anche di salute. Anche [REDACTED] non frequenta l'asilo per ragioni sanitarie: lo sto tenendo a casa con me»);

premesso che, a seguito del rigetto della richiesta di istruzione domiciliare, la mancata frequenza scolastica da parte di [REDACTED] concreta la violazione di un obbligo di legge, penalmente sanzionato (e posto – non lo si dimentichi – nell'interesse del minore), di talché perdono di rilevanza le esigenze di cautela espresse dalla madre (o dal padre), qualora attuate *contra legem*;

considerato d'altronde che la sig.ra [REDACTED] non ha dedotto (né documentato) di aver impugnato in sede giurisdizionale il rigetto emesso dalle Autorità scolastiche, in tal modo riconoscendo o comunque prendendo atto dell'obbligo per il figlio di frequentare la scuola e, correlativamente, del carattere abusivo dell'istruzione domiciliare impartita dalla madre;

osservato che, pur nel rispetto delle sensibilità di ciascun genitore per la salute dei figli, le ragioni di carattere *lato sensu* sanitario addotte dalla sig.ra [REDACTED] a giustificazione della decisione di impedire ai figli la frequenza scolastica appaiono incongrue, poiché contraddicono l'atteggiamento assunto dalla resistente prima che il Tribunale disponesse la collocazione extra-familiare dei figli, allorquando il rischio di contagio era molto maggiore stante il mancato avvio della campagna vaccinale («*Lo scorso anno scolastico, da dicembre 2020 a giugno 2021 i bambini hanno frequentato l'asilo. Mi è sembrato che il rischio di contagio fosse più basso nei mesi primaverili e dopo, soprattutto dopo il lockdown l'anno scorso. I dati dei contagi sono molto allarmanti, anche ieri sera leggevo. Inoltre io ho trovato che i bambini si trovino meglio con l'istruzione a casa. I bambini hanno frequentato una scuola-calcio nei mesi di settembre-ottobre 2020, e maggio-giugno 2021*»);

ricordato che la sig.ra [REDACTED] ha già in precedenza impedito ai figli di frequentare l'asilo nella giornata del venerdì, non già per tutelarli dal rischio di contagio da COVID-19, ma al dichiarato fine di eludere i turni di visita paterni (sul punto cfr. pag. 7 decreto del 5/11/2021 – dep. 12/5/2021);

ritenuto alla luce di tali considerazioni che le ragioni *lato sensu* sanitarie addotte dalla sig.ra [REDACTED] riflettano, una volta di più, l'atteggiamento di opacità e intransigenza assunto dalla resistente nel corso del giudizio (e dell'indagine peritale) e costituiscano un pretesto per assicurarsi che i figli non escano dalla propria supervisione e, in questo modo, che le Autorità socio-assistenziali non siano in condizioni di attuare le statuizioni assunte da questo Tribunale;

ricordato che nella relazione peritale del 3/4/2021 il CTU ha evidenziato come [REDACTED] e [REDACTED] siano sottoposti dalla madre ad una «vera e propria forma di abuso psicologico perpetrato con l'aiuto dei nonni nei riguardi dei minori, sottoposti a condizionamento costante finalizzato ad indurre negli stessi il rifiuto nei riguardi della figura paterna, forma di abuso da cui i bambini, bisognosi di tutela immediata a causa dell'importanza rivestita, sia sul piano tecnico che etiopatogenetico dal fattore tempo costituisce verosimile rischio di sviluppo, nella prole della cosiddetta sindrome di Münchausen, a causa delle indebite strategie messe in atto, strumentalmente e con malizia dalla madre che continua ad usare discutibili e probabilmente inesistenti motivi sanitari al fine di interdire l'accesso della prole al padre, figura genitoriale a cui entrambi i bambini sono legati da insindacabile e autentico affetto, e sottratta per troppo tempo alla sfera affettiva dei figli»;

ritenuto dunque che sia indispensabile ed indifferibile la collocazione di [REDACTED] e [REDACTED] al di fuori dell'abitazione materna;

considerato che, nell'archiviare il procedimento a carico del sig. [REDACTED] il G.I.P. di Venezia ha messo in luce la manifesta infondatezza della *notizia criminis*, evidenziando l'assenza di qualsivoglia elemento di prova, anche solo presuntivo, degli abusi asseritamente compiuti dal padre ai danni dei figli e sottolineando, anzi, la sempre più evidente inconsistenza delle denunce sporte nel tempo dalla sig.ra [REDACTED] («*All'esito di queste decisioni, la [REDACTED] anziché rassegnarsi dopo aver appreso che non vi era traccia di*

abuso nei suoi figli che si dimostravano sereni e che tutto era frutto di un travisamento, ha denunciato tanto gli assistenti sociali quanto il CTU del Tribunale. La lettura di queste denunce – che intervengono molti mesi dopo che i bambini sono stati allontanati dal padre senza, o quali, praticamente poterlo più vedere – appare interessante per la esposizione dei fatti da parte della madre, di sempre maggiore gravità sino a divenire parossistici [...] Va rilevato, peraltro, che queste condotte, oltre a sembrare inverosimili, si sarebbero tenute a distanza di molto tempo da quando i bambini hanno lasciato la casa paterna, allorché si riferiva soltanto di alcuni comportamenti tenuti sotto la doccia e di un'attenzione anomala nei confronti degli organi genitali dei maschi della famiglia»);

ritenuto che, in mancanza della più minima evidenza di comportamenti abusanti o impropri del sig. [REDACTED] nei confronti dei figli e stante l'intervenuta archiviazione del procedimento a suo carico, non siano più attuali né giustificate le esigenze di cautela che hanno spinto il Tribunale a discostarsi dalle conclusioni rese dal CTU in ordine alla collocazione dei minori presso l'abitazione paterna (pag. 123 relazione peritale del dott. [REDACTED] «si ritiene utile, in riferimento a capitolo di affidamento di prole minore, che questa debba essere affidata ai Servizi Sociali dell'Ente Comune di Venezia, con collocamento prevalente dei minori presso l'abitazione paterna ed esercizio del diritto-dovere di visita del genitore non collocatario in spazio neutro, con opportuno monitoraggio da parte dei Servizi Affidatari e percorso di sostegno alla genitorialità in favore di entrambi i genitori»);

considerato che tale previsione appare maggiormente tutelante per [REDACTED] e [REDACTED] i quali sarebbero sottratti all'atteggiamento intransigente della madre e potrebbero riprendere la frequenza scolastica;

osservato tuttavia che la lunga assenza del sig. [REDACTED] dalla quotidianità dei figli e le difficoltà mostrate dal ricorrente nel corso della CTU nell'assumere pienamente il proprio ruolo paterno impongono di confermare l'affidamento di [REDACTED] e [REDACTED] ai Servizi Sociali territorialmente competenti, da individuarsi nei Servizi Sociali di Venezia;

ritenuto inoltre doveroso che il Servizio Sociali affidatario assuma l'incarico di monitorare le condizioni di psico-fisiche di [REDACTED] e [REDACTED] ed avviare un supporto psico-pedagogico in loro favore;

ritenuto infine che, conformemente alle conclusioni rassegnati dal CTU (e come già disposto con decreto del 5/5/2021 – dep. 12/5/2021), gli incontri tra la sig.ra [REDACTED] ed i figli debbano avvenire in modalità protetta e con la mediazione degli assistenti sociali, così da assicurare che i minori siano il più possibile sottratti all'intransigenza materna;

considerato, quanto alle statuizioni di carattere economico, che dalla collocazione di [REDACTED] e [REDACTED] presso l'abitazione paterna discende l'obbligo per la madre di concorrere al mantenimento ordinario e straordinario dei figli;

osservato che, a dispetto del termine a tal fine assegnato dal Tribunale, la sig.ra [REDACTED] non ha depositato documentazione lavorativa e fiscale aggiornata, né ha svolto alcuna deduzione circa la propria condizione reddituale o patrimoniale;

considerato invece che il sig. [REDACTED] ha documentato di essere stato assunto dal Ministero dell'Istruzione e di aver percepito redditi netti complessivi pari a € 12.465,56 nel corso del 2021;

ritenuto che, in considerazione della ripartizione degli oneri di accudimento (affidati in via prevalente al sig. [REDACTED] e delle condizioni economico-reddituali delle parti, sia equa la previsione a carico della sig.ra [REDACTED] di corrispondere al ricorrente la somma mensile di € 500,00 a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli, ferma la ripartizione al 50% delle spese straordinarie agli stessi occorrenti;

ritenuto infine conforme all'interesse di [REDACTED] e [REDACTED] (nonché dei loro genitori) che il procedimento prosegua al fine di vigilare all'attuazione delle statuizioni assunte e verificare la rispondenza di esse alle esigenze dei minori;

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a parziale modifica delle statuizioni rese in questo giudizio (decreti del 20/3/2020 – dep. 24/3/2020, del 16/12/2020 – dep. 14/1/2021, nonché del 5/5/2021 – dep. 12/5/2021):

- 1) **affida** in via provvisoria i minori [REDACTED] [REDACTED] (nato a [REDACTED] il [REDACTED] e [REDACTED] (nato a [REDACTED] a il [REDACTED] ai Servizi Sociali del Comune di Venezia, con la previsione che le decisioni di maggiore importanza siano assunte, previa interlocuzione con i genitori, dai Servizi affidatari senza la preventiva autorizzazione del Tribunale;
- 2) **dispone** che i minori siano collocati in via prevalente – anche a fini anagrafici – presso l'abitazione del padre [REDACTED] nella provincia di Venezia;
- 3) **dispone** che il Servizio Sociale affidatario monitori le condizioni psico-fisiche dei minori [REDACTED] e [REDACTED], a tal fine, **delega** i Servizi affidatari, d'intesa con i Servizi Specialistici territoriali di riferimento, a:
 - predisporre un calendario di incontri tra i minori [REDACTED] e [REDACTED] e la madre, da svolgersi con modalità protetta;
 - svolgere interventi di sostegno psico-pedagogico in favore dei minori [REDACTED] e [REDACTED] assumendo ogni iniziativa che riterranno necessaria od opportuna nell'interesse dei minori
- 4) **pone** a carico di [REDACTED] [REDACTED] l'obbligo di corrispondere a [REDACTED] la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00), oltre rivalutazione ISTAT (prima rivalutazione dicembre 2021), a titolo di concorso al mantenimento dei figli [REDACTED] e [REDACTED] (€ 250,00 per ciascun figlio), secondo le modalità da

concordare con il resistente (purché sia garantita la tracciabilità del versamento), oltre al **50% delle spese straordinarie** occorrenti ai minori, secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Venezia;

- 5) **dispone** che il [REDACTED] ed il Comune di Venezia, d'intesa con le parti, provvedano a dare **immediata attuazione** all'odierno provvedimento, a tal fine, **autorizza** sin d'ora l'uso della forza pubblica per garantire il rispetto delle statuizioni assunte dal Tribunale;
- 6) **dispone** che i Servizi incaricati segnalino **con la massima sollecitudine** a questo Ufficio eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che possano emergere nello svolgimento dell'incarico;
- 7) **invita** le parti ad astenersi da qualsiasi comportamento che possa arrecare pregiudizio ai figli o possa ostacolare il rapporto di questi ultimi con l'altro genitore, **riservato ogni e più incisivo provvedimento a tutela dei minori in ipotesi di inadempimento**;
- 8) **dispone** che i Servizi Sociali incaricati trasmettano **entro il 2/5/2022** una relazione di aggiornamento in ordine all'attività svolta;
- 9) **fissa** per l'ulteriore trattazione del procedimento l'udienza del **12/5/2022, ore 12.00** dinanzi al Giudice relatore;
- 10) **manda** alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti, ai Servizi Sociali del Comune di [REDACTED] ai Servizi Sociali del Comune di Venezia nonché infine, per opportuna conoscenza dei provvedimenti assunti a tutela dei minori e dell'intervenuta autorizzazione all'uso della forza pubblica, alla Questura di [REDACTED] e alla Questura di Venezia.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 17 novembre 2021.

Il Giudice relatore

dott. Giovanni Francesco Perilongo

Il Presidente

dott. Roberto Simone